



ISTITUTO COMPRENSIVO "FERMI + DA VINCI (GUSPINI)"  
VIA MARCHESI 1 09036- GUSPINI - VS  
C.F. 91013640924 TEL. 070/9784033 – FAX 070/9784142  
e- mail- CAIC88400R@ISTRUZIONE.IT -  
Posta certificata:CAIC88400R@PEC.ISTRUZIONE.IT  
[www.istitutocomprensivoguspini.gov.it](http://www.istitutocomprensivoguspini.gov.it)

**Criteria di deroga obbligo di frequenza  
Delibera Collegio dei docenti n°3 del 20.10.2017**

**PREMESSA**

Il DPR 122 del 22 giugno 2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni", e più precisamente l'art.14 Norme transitorie, finali ed abrogazioni] al comma 7 prescrive che "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

*Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo"*

**CRITERI DI DEROGA AL LIMITE PREVISTO DI FREQUENZA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO**

Il Collegio Docenti dell'IC FERMI + DA VINCI di Guspini, preso atto di quanto prescritto dal comma 7 dell'art.122 del DPR 122/09, in applicazione del comma 2 dell'art.13 del Dlgs 226/05, delibera che i Consigli di Classe, per casi eccezionali, possono derogare dal limite posto al numero di assenze facendo riferimento ai seguenti criteri:

1. Le assenze complessive non pregiudicano la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del 1° ciclo.
2. Le assenze continuative devono essere documentate al momento del rientro dell'allievo nella comunità scolastica attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico curante dello studente da ASL e/o presidi ospedalieri. Tale documentazione deve essere fornita al Coordinatore della classe o all'Ufficio di Presidenza, protocollata ed inserita nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla Privacy applicata nell'istituto.
3. Le assenze continuative, da documentarsi nelle modalità sopra delineate, possono riferirsi a patologie sia di natura fisica che psicologica.
4. L'assenza dalle lezioni curricolari, in seguito alla sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza, non incide sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico, in quanto tale sanzione viene comminata dall'istituzione scolastica con riflessi sulla valutazione finale del comportamento dell'allievo.
5. Le assenze degli studenti dalle lezioni curricolari dovute alla loro partecipazione a manifestazioni quali gare e/o eventi musicali deliberate dagli Organi Collegiali dell'istituto, così come quelle per partecipare a eventi sportivi agonistici, non rientrano nel computo complessivo delle assenze.
6. Le assenze non continuative, ma ripetute, che sono dovute a patologie o a situazioni di malessere fisico e psicologico difficilmente documentabili e che presentano ricadute negative sul singolo allievo alle lezioni curricolari, soprattutto in presenza di disabilità gravi, saranno analizzate dal singolo Consiglio di Classe per valutarne la fondatezza.
7. Le assenze per ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali gli studenti seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o attività di-dattiche funzionanti in ospedale o luoghi di cura, rientrano a pieno titolo nel tempo scuola.

**Tutte le circostanze indicate saranno oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate.**